



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024**

AS 2448

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con *

Sommario

PROPOSTE FONDAMENTALI	6
*Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas	6
*Modifiche all'articolo 174 - Incremento risorse Comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche	6
*Fondo di solidarietà comunale - Ripristino quota lett. 2-bis e riequilibrio quota ex lett. d-quater	7
*Facilitazione copertura oneri gare gas	8
*FCDE - Adeguamento dell'accantonamento	8
*FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019	9
*Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio	11
*Modifiche all'art. 173 - Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna	11
*Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020).....	12
*Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR	13
*Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario	14
*Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali.	15
*Trattamento accessorio.....	15
*Ordinamento professionale	16
*Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019- Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria	17
* Mobility management.....	19
* Separazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in attuazione del comma 783 della legge di bilancio per il 2021. Aumento rifinanziamento Città metropolitane (+150 mln.)	20
ULTERIORI NORME	21
FINANZA LOCALE	21
Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 3mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà (modifiche all'art. 56-quater, dl 73/21)..	21
Utilizzo per investimenti dell'avanzo vincolato derivante da alienazioni	22
Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive	22
CRISI FINANZIARIE	23

Utilizzo quote avanzo per enti locali in disavanzo complessivo.....	23
Applicazione avanzo vincolato enti in dissesto.....	23
Modalità di ripiano dei disavanzi in presenza di risultati migliorativi rispetto al piano di rientro programmato.....	23
Sanzione per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all’art.243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.....	24
ENTRATE FISCALI COMUNALI.....	25
Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale (art. 13, comma 2, DL 6 dicembre 2011 n. 201 e art. 1, comma 741, legge 27 dicembre 2019 n. 160).....	25
Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere.....	25
Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria.....	26
Affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti.....	26
Rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari.....	27
Modalità di riscossione della TARI.....	28
Utilizzo Fondo Tari utenze non domestiche per erogazione contributi.....	29
Modifiche al regime del Canone unico patrimoniale.....	29
ALTRE NORME FINANZIARIE.....	32
Cessione dei crediti commerciali verso enti locali.....	32
Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali (art.6, co.2, d.lgs. 231/2002).....	33
Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell’adesione a pagoPA (art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017).....	33
Proroga al 2022 del procedimento di erogazione dei contributi per maggiori oneri trasporto scolastico.....	34
Facoltà di un rinnovo dell’organo di revisione.....	34
PERSONALE.....	34
Interpretazione autentica dell’articolo 163, comma 3 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali.....	34
Direttore generale nei comuni capoluogo di provincia.....	35
Potenziamento del personale di Polizia locale.....	35
Potenziamento dei servizi di Polizia locale.....	36
Potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali.....	37
Estensione temporale della vigenza di graduatorie concorsuali degli enti locali.....	37
Incarichi di posizione organizzativa.....	37
STATUS AMMINISTRATORI LOCALI.....	39

Rimborso spese legali amministratori locali.....	39
EDILIZIA E URBANISTICA.....	39
Modifiche procedure per la cessione di aree di alloggi di edilizia residenziale pubblica	39
PORTI	41
Coinvolgimento dei Comuni rispetto agli impatti locali dello sviluppo portuale.....	41
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.....	43
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	43
PICCOLI COMUNI E UNIONI	43
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.....	43
Interventi a favore delle gestioni associate.....	43
CULTURA	44
Modifiche all’art. 184 della legge 17 luglio 2020, n. 77 (Fondo per il funzionamento dei piccoli musei).....	44
Aumento della dotazione finanziaria della Legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura).....	45
Aumento della dotazione del Fondo a favore delle biblioteche e modifica delle modalità di funzionamento	45
TURISMO	46
Adozione del nuovo Fondo unico nazionale per il turismo d’intesa in Conferenza Unificata	46
SCUOLA.....	46
Libri di testo scuole primarie.....	48
Fondo mense biologiche	48
SPORT.....	49
WELFARE.....	49
Reddito di cittadinanza	49
Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali e di altri operatori sociali anche ai rapporti a tempo indeterminato a valere sul Fondo povertà e sul Fondo Politiche sociali.	50
Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà	51
Incremento di 100 milioni annui sul Fondo Non Autosufficienze	52
SISTEMA DI ACCOGLIENZA.....	52
Incremento del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l’Asilo	52
ENERGIA	53
Linee Guida per l’installazione degli impianti rinnovabili.....	53
PARI OPPORTUNITA’	55

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	56
SICUREZZA, LEGALITA' E POLIZIA LOCALE	57
Rifinanziamento progettazione	57
Videosorveglianza.....	57
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	58
Fondo Progettazione.....	58
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	59
Integrare la dotazione finanziaria del fondo regionale di PC per assicurare i servizi territoriali	59
Fondo Prevenzione Rischio Sismico - Parere in Conferenza Unificata su provvedimenti attuativi	59
Piano Triennale Anti Incendi Boschivi - Includere anche gli enti territoriali fra i destinatari delle risorse per snellire il procedimento amministrativo	60
Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico - Parere in Conferenza Unificata su provvedimenti attuativi	60
Fondo per l'attuazione dei piani per il controllo della fauna selvatica	61
SISMA CENTRO ITALIA	61
Prezziari materie prime	61
Tavolo per finalizzazione risorse PNRR	62
Estensione agevolazioni superbonus condomini agli aggregati edilizi danneggiati.....	62

PROPOSTE FONDAMENTALI

***Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas**

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

Motivazione

I rilevanti rincari dell'energia elettrica del gas costituiscono una reale minaccia per gli equilibri degli enti locali, per i quali tali oneri sono elemento fondamentale per l'esercizio di funzioni essenziali quali l'illuminazione pubblica e il riscaldamento delle scuole e degli uffici. Le informazioni attualmente disponibili rappresentano una tendenza alla crescita di oltre un terzo, che per i soli Comuni produrrebbe su base annua oltre 500 mln. di maggiori spese.

Il fondo che si propone di istituire mette al riparo gli enti da questa evenienza, liberandoli dalla necessità di individuare mezzi di copertura in molti casi non rinvenibili senza una riduzione dei servizi locali.

***Modifiche all'articolo 174 - Incremento risorse Comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche**

All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";
- b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole "di oltre 3.000 euro";
- c) al comma 1, lettera c), dopo le parole "IVSM" sono aggiunte le parole ", calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,";
- d) al comma 2, le parole "entro il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024".

Motivazione

La norma permette anzitutto di stabilizzare per il triennio 2022-2024 l'incremento di risorse per i piccoli Comuni in condizioni di spopolamento e fragilità socioeconomica previsto all'articolo 174 del ddl Bilancio 2022. L'inserzione di risorse per un solo anno genera infatti complicazioni di natura programmatica e non mette al riparo, almeno per un medio periodo, i Comuni beneficiari dalle difficoltà strutturali che li caratterizzano, anche in relazione alle penalizzazioni che tendono a colpirli attraverso il processo di progressivo avvicinamento alla

perequazione integrale delle risorse nel Fondo di solidarietà comunale. Nell'apprezzare la ratio della disposizione, l'emendamento si rende opportuno per una perequazione territoriale maggiormente equilibrata del fondo istituito.

L'emendamento, inoltre, prevedendo un reddito pro capite inferiore alla media nazionale senza la fissazione di una soglia di minor reddito di oltre 3.000 euro come prevista, comporta un incremento comunque ristretto del numero dei Comuni beneficiari (stimabili in circa cento in più) ma attua una migliore distribuzione territoriale del fondo ed un coinvolgimento di Comuni con analoghe difficoltà economiche.

***Fondo di solidarietà comunale - Ripristino quota lett. 2-bis e riequilibrio quota ex lett. d-quater**

All'articolo 1 della legge 232/2016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d-bis, comma 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;"
- b) alla lettera d-quater le parole "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole "430 milioni di euro nel 2023"

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 172 gli importi relativi a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati di 30 milioni di euro e le parole "e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030." sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031."*
- b) *All'articolo 172 l'importo relativo al 2023 è aumentato di 100 milioni di euro*

Il fabbisogno incrementale per gli anni dal 2022 al 2030 aumenta di 30 mln. di euro

Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 100 mln. di euro e il fabbisogno incrementale per il 2024 diminuisce di 100 mln. di euro.

Motivazione

La norma proposta permette di perseguire due obiettivi connessi al procedere della perequazione nel periodo 2022-2030.

*In primo luogo (**lett. a**), viene ripristinata la quota di cui alla lettera d-bis, comma 449 della legge di bilancio per il 2017 che regola la composizione del Fondo di solidarietà comunale, destinata alla correzione di parte delle variazioni negative registrate di anno in anno nelle assegnazioni del FSC rispetto all'anno precedente, assicurando un contributo verticale al processo perequativo. Tale quota è stata abolita, in base alla precedente scansione temporale del processo perequativo (il cui termine è stato portato dal 2021 al 2030 con il dl "Fiscale" 2019) e i 25 mln. di euro ad essa dedicati sono stati assorbiti tra i fondi a supporto delle fusioni di Comuni, che registrano maggiori fabbisogni rispetto agli stanziamenti. La più lunga gradualità nella crescita della componente perequativa, peraltro accompagnata da un più incisivo effetto della perequazione stessa ora riferita alla totalità delle capacità fiscali comunali (anziché al 50%), richiede il ripristino e il potenziamento della quota correttiva, che la norma proposta porta a 30 milioni di euro aggiuntivi, ad incremento del FSC spettante per il periodo 2022-2030.*

*In secondo luogo, (**lett.b**), la norma proposta rimodula la quota di cui alla lettera d-quater dello stesso comma 449, relativo all'incremento del FSC disposto per 560 milioni di euro in quote progressivamente crescenti dal 2020 al 2024, in modo da assicurare l'uniforme*

ripartizione degli incrementi previsti tra il 2023 e il 2024: da + 30 mln. di euro a + 130 mln. nel 2023 e da +260 mln. a +130 mln. per il 2024. L'aggiustamento, che non comporta a regime alcun ulteriore aumento della quota in questione, permette di utilizzare in modo più efficace le risorse introdotte nel FSC in relazione al reintegro del taglio a suo tempo effettuato con il dl n. 66 del 2014, anche al fine di abbattere i differenziali negativi dovuti alla perequazione, senza ridurre i benefici a favore dei Comuni meno dotati sulla base dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard.

***Facilitazione copertura oneri gare gas**

Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

Motivazione

Lo scopo della norma è consentire che le entrate in conto capitale ottenute dagli enti a motivo dell'alienazione di infrastrutture di rete di loro proprietà (tipicamente le reti del gas), a seguito dell'espletamento di una procedura d'ambito a evidenza pubblica, possano essere impiegate anche per rimborsare eventuali oneri contrattuali, di natura corrente, dovuti al gestore uscente a titolo di risconto del corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio quale contributo ai costi sostenuti per acquisirne la gestione, in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara per l'assegnazione della gestione delle reti.

La proposta normativa risponde ad una situazione eccezionale di criticità emersa a seguito della evoluzione normativa nazionale in materia di gestione delle reti di gas naturale. La proposta, proprio in ragione della sua ratio, viene circoscritta temporalmente e nella fattispecie soggettiva e oggettiva: infatti, si prevede che venga applicata unicamente nel corso del quinquennio 2021-2025; inoltre, trova applicazione solo nei confronti degli enti che, attualmente proprietari delle reti (impianti e strumentazioni accessorie), debbono ora procedere alla alienazione delle infrastrutture del servizio di distribuzione del gas naturale site nel territorio comunale, indicando gare a livello di ambiti territoriali minimi (ATEM), e limitatamente al rimborso dei suddetti oneri.

La proposta permette di semplificare il processo di alienazione delle reti e la costituzione in piena operatività degli ambiti territoriali, evitando l'ostacolo rappresentato dalla classificazione tra le entrate in conto capitale dei proventi da alienazioni e dalla natura corrente dei rimborsi ai gestori, che dovrebbero quindi essere finanziati con risorse autonome dell'ente incidenti sugli equilibri correnti, in un momento di forte criticità per l'operatività degli enti locali, anche a seguito della situazione di pandemia che da oltre un anno ha coinvolto e coinvolge non solo il nostro Paese.

***FCDE - Adeguamento dell'accantonamento**

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime

misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.

Motivazione

La proposta consente: di mantenere per il biennio 2022-2023 la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020 (co. 1), nonché di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento al FCDE in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto (co. 2).

Queste misure permettono di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto.

***FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019**

1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

Motivazione

L'articolo 39-quater del dl n. 162/2019, che aveva la dichiarata finalità di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, ha consentito agli enti che, fino all'approvazione del rendiconto di gestione del 2018, avevano utilizzato il cd. metodo semplificato per il calcolo dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), di ripianare "in non più di 15 annualità, a decorrere dal 2021" la quota di disavanzo

commisurata alla differenza tra la somma del FCDE nel rendiconto 2018 e dell'accantonamento del fondo stesso a competenza effettuato nel bilancio 2019, e l'importo del FCDE accantonato nel rendiconto 2019, calcolato attraverso il cd. metodo ordinario.

Tenuto conto del tecnicismo della disposizione richiamata, al fine di comprenderne appieno la portata è necessario effettuare una sia pur breve disamina della disciplina del FCDE, che viene annualmente accantonato dagli enti locali nel bilancio di previsione, nonché in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Tale fondo costituisce un accantonamento che tiene conto dell'effettiva capacità di riscossione ed è determinato, a rendiconto, applicando al totale dei residui attivi oggetto di svalutazione (la gran parte dei residui dei titoli I e III dell'entrata) una percentuale calcolata tenendo conto delle performance di riscossione dei 5 anni precedenti.

Tale modalità costituisce il cd. metodo ordinario di calcolo dell'accantonamento. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) individua inoltre una modalità alternativa, che poteva essere praticata dagli enti locali solo per il periodo dal 2015 al 2018. Tale modalità, nota come "metodo semplificato", prevede che la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

– gli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per FCDE, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Lo stesso principio prevede tuttavia che l'adozione di tale facoltà è effettuata "tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Nella sostanza, attraverso l'applicazione di questa metodologia, si riproduce in sede di rendiconto il meccanismo di accantonamento progressivo vigente per il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione. Tenuto conto che lo stesso principio contabile prevedeva la progressiva entrata in esercizio del meccanismo del FCDE accantonato nel bilancio di previsione [1], ciò ha significato poter iscrivere dal 2015 al 2018 un minor accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE rispetto a quello risultante dal metodo di calcolo ordinario. Pertanto, l'articolo in esame agevola soltanto quegli enti che, in ragione della situazione finanziaria complessiva ed avendo valutato il rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019, hanno iscritto nei rendiconti dal 2015 al 2018 accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità meno gravosi.

Di fatto, non avere esteso tale facoltà anche agli enti che, fino al 2018, avevano utilizzato il metodo ordinario per il calcolo dell'accantonamento a FCDE nel rendiconto è contrario proprio alla premessa della norma, in quanto si è consentito ad enti con una situazione finanziaria tale da permettere l'adozione del metodo semplificato (enti che, quindi, in teoria erano in condizioni di partenza migliori rispetto agli enti che hanno invece dovuto utilizzare fin da subito il metodo ordinario), di "scontare" l'importo che in sede di approvazione del rendiconto 2019 si è scaricato sul disavanzo di amministrazione, in conseguenza dell'obbligo di accantonamento al 100%, su un arco temporale massimo di 15 anni e con una moratoria per l'anno 2020 (il ripiano è effettuato "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti").

La norma proposta mira quindi ad estendere il dispositivo dell'art. 39-quater, dl 162/2019, anche agli enti che risultano aver applicato nel 2018 il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a rendiconto la stessa facoltà già riconosciuta agli enti che hanno utilizzato il metodo semplificato, con riferimento al risultato di amministrazione 2020.

***Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio**

Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al ...% i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di consentire a tutti i soggetti titolari di pubblico esercizio di richiedere la conferma delle concessioni e autorizzazioni concernenti l'occupazione del suolo pubblico, così come già previsto dall'art. 181 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine, con l'emendamento in oggetto, le norme di semplificazione previste dal suddetto decreto sono previste a regime.

***Modifiche all'art. 173 - Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna**

All'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "150 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole "200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

- b) al comma 1, lettera c), le parole “inferiore a 495 euro sono sostituite dalle seguenti:
“calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro”

La proposta comporta maggiori oneri per 50 mln. di euro nel 2023 e 200 milioni di euro per il 2024.

Motivazione

La norma proposta interviene su due aspetti dell'attuale formulazione dell'articolo 173. In primo luogo, si propone un robusto incremento delle risorse attraverso l'incremento di 50 mln. di euro sul 2023 e l'estensione per ulteriori 200 mln. annui per il 2024. Questi incrementi sono necessari per assicurare un contributo effettivo al superamento degli squilibri finanziari per gli enti coinvolti che sono, tra quelli in condizione di riequilibrio pluriennale, i più deboli in termini di contesto socioeconomico territoriale e di capacità fiscali.

In secondo luogo, si propone una modifica tecnica, modificando il riferimento alla capacità fiscale pro capite, così da escludere dal computo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti che riguardano entrate esclusivamente orientate al finanziamento del servizio rifiuti (la TARI e la TARI corrispettivo) e quindi fortemente influenzate nel loro ammontare complessivo dai mutevoli costi del servizio e non da basi imponibili tipicamente tributarie. La soglia indicata per questa diversa nozione di capacità fiscale è 380 euro pro capite, coerente con la soglia attualmente indicata dalla norma per la capacità fiscale nel suo complesso.

***Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)**

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario

annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

La proposta comporta oneri per complessivi 650 milioni di euro, di cui 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026.

Motivazione

La proposta emendativa mira ad assicurare per l'intero triennio 2022-2024 un adeguato sostegno per il ripiano dei disavanzi da FAL a favore degli enti locali colpiti dalla sentenza CCost n. 80 del 2020. Si ricorda infatti che la dotazione del fondo 2021, pari a 660 milioni di euro, è largamente inferiore all'impatto finanziario, in termini di maggiore disavanzo, per gli enti direttamente coinvolti dalla richiamata sentenza (nel complesso 2,7 miliardi di euro).

Al fine di rafforzare l'efficacia della finalità perseguita con il rifinanziamento del Fondo istituito per l'anno 2021, l'emendamento amplia la platea dei beneficiari (nel complesso circa 120 enti locali ulteriori), riducendo dal 10% al 2% la soglia minima del rapporto tra disavanzo ed entrate correnti utile all'acquisizione del ristoro in commento, nonché riconoscendo agli enti per questa ragione esclusi dal riparto 2021 anche la quota che avrebbero acquisito con l'applicazione della minore soglia ora proposta per l'anno 2022.

Infine, l'emendamento prevede una distinta quota di sostegno finanziario appositamente destinata agli enti in condizione di predissesto o sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, i quali per effetto della sentenza CCost n. 18 del 2019 subiscono, a decorrere dal 2019, un ulteriore aggravio finanziario legato alla rimodulazione (da 30 a 10 anni) del piano di ammortamento afferente a specifici fondi rotativi precedentemente acquisiti. Tale quota è pari alle maggiori rate di restituzione gravanti su ciascuno dei 20 enti locali coinvolti.

*** Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR**

Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

All'articolo 1, comma 1 del DL 80/2021, aggiungere il seguente comma 1bis:

- a) "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2% dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento.
- b) All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

La proposta emendativa di cui alla lettera a) ha la finalità di consentire ai Comuni di porre a carico del quadro economico dell'investimento finanziato con le risorse del PNRR i

costi del personale necessario alla realizzazione dello stesso, con le modalità di cui all'articolo 1 del Dl 80/2021 e, nei limiti del 2% dell'importo complessivo dell'investimento.

La **seconda proposta emendativa (lettera b)** In considerazione del fatto che il D.L. n. 80/2021 ha previsto la possibilità di incrementare, fino a raddoppiarli, i contingenti di posizioni dirigenziali che possono essere coperti con incarichi a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e che in materia di incarichi dirigenziali a contratto agli enti locali non si applica la disciplina del TUPI, ma l'articolo 110 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), la proposta emendativa ha l'obiettivo di estendere ai Comuni e Città metropolitane gli incrementi percentuali consentiti dalla norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato alle amministrazioni centrali.

*** Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario**

*** Aggiungere il seguente articolo**

Art. 181-bis

(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Obiettivo della norma è **rimuovere alcuni ostacoli destinati a tagliare fuori dall'attuazione del PNRR oltre 450 Comuni in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto.**

In particolare, per questi enti, è necessario:

- il superamento della procedura di verifica della sostenibilità finanziaria da parte della COSFEL prevista dal TUEL per gli Enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, relativamente alle assunzioni di personale le cui spese sono eterofinanziate, che non gravano cioè sul bilancio dell'Ente e per le quali quindi non si pone alcun problema in termini di sostenibilità finanziaria;

- la disapplicazione, solo per le assunzioni finanziate con fondi PNRR, quindi neutre per i bilanci degli Enti, dei limiti specifici alla spesa per le assunzioni a tempo determinato previste dal TUEL per gli Enti in dissesto (50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);

- una deroga temporanea, finalizzata all'attuazione del PNRR, alla previsione che non consente ai comuni strutturalmente deficitari o in dissesto di stipulare contratti a tempo determinato per la dotazione degli uffici di diretta collaborazione con gli organi.
La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto restano fermi i vigenti limiti alla sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale previsti dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

*** Deroche ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali.**

Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis

(Deroche ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)

I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

Motivazione

A fronte dell'enorme impegno che viene richiesto agli enti locali nella realizzazione degli obiettivi e delle opere previsti nel PNRR, è necessario che le stesse amministrazioni possano procedere alle assunzioni di personale da destinare a tale realizzazione in deroga ai limiti previsti per il lavoro flessibile e per la spesa di personale e neutralizzando i relativi oneri ai fini del calcolo del budget a disposizione per nuove assunzioni.

*** Trattamento accessorio**

Sostituire l'art. 182 con il seguente:

Art. 182

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad € 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro 280.000.000,00 (duecentottantamilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.

Motivazione

L'emendamento proposto si pone l'obiettivo di sanare il problema del finanziamento delle risorse utili a superare i vincoli ad oggi esistenti sulla contrattazione integrativa, aumentando lo stanziamento e disponendo che non siano più a carico dei bilanci delle rispettive Amministrazioni. In tal modo le amministrazioni, soprattutto le autonomie locali, non si troverebbero nelle condizioni di poter distrarre risorse da altre finalità, conciliando anche le legittime aspettative della contrattazione nazionale, in ossequio al patto per l'Italia sottoscritto il 10 marzo c.a. per il rilancio della Pubblica Amministrazione i cui contenuti tendono a valorizzare sia il rilancio del servizio pubblico, sia il riacquisto del potere d'acquisto delle retribuzioni di un importante segmento di lavoratori dipendenti che continuano a pagare gli effetti di un blocco decennale dei contratti.

*** Ordinamento professionale**

Sostituire l'art.185 con il seguente:

Art.185

(Ordinamento professionale)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad

€ 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001

3. Per enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari ad euro 280.000.000,00 (duecentottantamilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.

Motivazione

L'emendamento proposto è teso a garantire una maggiore efficacia al nuovo ordinamento che accompagnerà il rinnovo del CCNL 2019-2021, stanziando un più corretto importo utile alle finalità dell'articolo, garantendo uno specifico finanziamento con l'istituzione di un apposito fondo, nel caso del CCNL Funzioni Locali, e di un proporzionale aumento del FSN, per quanto riguarda il CCNL Sanità. Si ritiene opportuna tale proposizione affinché vi sia la corretta applicazione dei contenuti del patto per l'Italia per il rilancio del lavoro pubblico sottoscritto il 10 marzo c.a. in ordine ad una corretta rimodulazione dell'attuale schema di ordinamento professionale ormai ancorato da circa vent'anni che non risponde più a tutte le professionalità presenti nella PA, oltre alle nuove leve che occorreranno alla luce dei sempre più importanti servizi da garantire alla cittadinanza.

*** Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019- Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria**

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.
2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o

rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

Motivazione

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale, che al momento è stato adottato solo per i Comuni (DM 17/3/2020).

Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di introdurre alcuni adattamenti alla nuova disciplina sulle assunzioni necessari per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, causata dall'emergenza da Covid-19, che peraltro fa seguito ad un lungo periodo di riduzione degli organici imposta dalla legge e al massiccio ricorso al pensionamento anticipato con “Quota 100”.

In particolare è indispensabile inserire alcuni correttivi alle modalità di determinazione della sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni, escludendo tutte le spese rimborsate (come ad esempio il trattamento economico del personale impiegato nell'ambito dei Piani di zona socio-sanitari, che andrà quindi imputato da ciascun ente per la quota a proprio carico, che altrimenti graverebbe interamente sul comune capofila), e consentendo sul versante delle entrate di non considerare l'annualità 2020, caratterizzata dal crollo delle entrate proprie.

Il comma 2 ha l'obiettivo di chiarire che tutte le spese di personale che trovano finanziamento a qualsiasi titolo in risorse provenienti da altri soggetti, o che sono da questi rimborsate, sono neutre rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, e quindi non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia che abilitano alle assunzioni di personale. La vigente norma che disciplina le spese di personale etero-finanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare, è previsto che tali etero-finanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione. La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.

La proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.

Infine, il comma 3 interviene sull'art. 33 del DL n. 34/2019 che ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), e Regioni (comma 1), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettaglio a distinti Decreti attuativi. L'emendamento proposto ha l'obiettivo di rendere neutra la spesa dovuta ai rinnovi contrattuali rispetto alla verifica dei valori-soglia individuati nei Decreti attuativi, in considerazione del fatto che tali incrementi non dipendono da scelte discrezionali delle amministrazioni, e in linea con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

* **Mobility management**

Modificare il seguente articolo Art. 131

(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)

Aggiungere il seguente comma 2: *“Una quota pari a 20 Milioni di euro del Fondo di cui all’art. 1 è destinato a supportare i Comuni nelle attività di management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il Mobility manager d’area, a consolidare l’attività di raccolta dati per la redazione e l’aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai Comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021. Una parte di risorse nella misura del 5% rimane in capo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per le attività di monitoraggio dei progetti e degli obiettivi, alla creazione di una rete di mobility manager, al supporto tecnico e al dispiegamento uniforme sul territorio, alla comunicazione istituzionale”.*

Aggiungere il seguente comma 3: *“Le risorse del fondo di cui all’art. 51 comma 9 della legge 23 luglio 2021, n. 106 non utilizzate nel 2021 confluiscono nel fondo di cui al comma 2 e possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari nel 2022”.*

Aggiungere il seguente comma 4: *“All’art. 34 comma 3 lettera b) del Decreto-legge 41/2021 convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, le parole “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite da “entro il 31 dicembre 2022”.*

Motivazione

Dal Fondo istituito dal Governo sulla mobilità sostenibile per varie azioni di differente natura è necessario agganciare una specifica dotazione per una misura strutturale specifica dedicata al mobility management, dato che rappresenta – insieme al PUMS - una delle leve reali di cambiamento nelle realtà urbana e necessita di continuità, accompagnamento e supporto (comma 2).

Per tale ragione è necessario che il MIMS trattiene una quota di risorse per azioni trasversali di supporto tecnico e accompagnamento per garantire alta innovatività, omogeneità e tempistiche (comma 3).

Per dare impulso agli interventi utili di diversificazione dell’offerta di trasporto pubblico e consentire alle amministrazioni comunali di utilizzare al meglio e secondo i reali bisogni della domanda le risorse assegnate ad essi dall’art. 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche alla luce

dell'ampliamento delle categorie di fruitori finali intervenuto nel DL 121, si ritiene necessario prorogare il termine di utilizzo dei fondi al 31/12/22.

*** Separazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in attuazione del comma 783 della legge di bilancio per il 2021. Aumento rifinanziamento Città metropolitane (+150 mln.)**

L'articolo 170 è sostituito dal seguente:

1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché ai fini dell'attuazione del comma 783, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 2022 il fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane è suddiviso in due fondi distinti denominati Fondo di riequilibrio città metropolitane e Fondo di riequilibrio province. Ciascuno dei due fondi di cui al primo periodo tiene conto del contributo alla finanza pubblica che i due comparti sono distintamente tenuti ad assicurare per effetto delle norme vigenti, sulla base della ricognizione effettuata ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché sulla base del decreto di cui al secondo periodo del citato comma 783.
2. Al fondo di riequilibrio delle città metropolitane è attribuito un contributo di 21,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 27 milioni di euro per l'anno 2023, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 54 milioni di euro per l'anno 2026, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 81 milioni di euro per l'anno 2028, di 108 milioni di euro per l'anno 2029, di 135 milioni di euro per l'anno 2030 e di 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Al fondo di cui al presente comma sono inoltre attribuiti 75 milioni di euro per il 2022 e 150 mln. di euro a decorrere dal 2023, da ripartire per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
3. Al fondo di riequilibrio delle province è attribuito un contributo di 58,4 milioni di euro per il 2022, di 73 milioni di euro per il 2023, di 94,9 milioni di euro per il 2024, di 109,5 milioni di euro per il 2025, di 146 milioni di euro per il 2026, di 182,5 milioni di euro per il 2027, di 219 milioni di euro per il 2028, di 292 milioni di euro per il 2029, di 365 milioni di euro per il 2030, e di 438 milioni di euro a decorrere dal 2031.

La proposta comporta un maggior onere per 75 milioni per il 2022 e di 150 milioni a decorrere dal 2023.

Motivazione

La norma è finalizzata, in primo luogo, a dare attuazione al comma 783 della legge di bilancio per il 2021, che ha previsto la separazione in due comparti distinti delle Città metropolitane e delle Province, così da considerare separatamente, alla luce dei rispettivi ambiti funzionali, le esigenze di riassetto e riequilibrio finanziario.

Nell'indicazione separata dell'ammontare e della progressione del contributo statale di cui all'articolo 170 del ddl Bilancio 2022 sono inoltre state aumentate le risorse previste per le Città metropolitane, per 75 milioni annui nei due anni iniziali 2022 e 2023, al fine di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni aggiuntive valutate da parte della CTFS in oltre 100 milioni di euro annui, nonché assicurare un maggior sostegno al riequilibrio rispetto al massiccio contributo fornito alla finanza pubblica dalle stesse Città metropolitane (circa 498 milioni di euro), anche in considerazione del rilevante ammontare di risorse di investimento che le Città metropolitane si apprestano a gestire con l'attuazione del PNRR.

L'indicazione degli importi di cui ai commi 2 e 3 tiene altresì conto della proposta di riparto di cui allo stesso comma 783 della legge di bilancio per il 2021 in corso di approvazione presso la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

ULTERIORI NORME

FINANZA LOCALE

Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 3mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà (modifiche all'art. 56-quater, dl 73/21)

All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”;
- b) al comma 2, prima delle parole “entro trenta giorni”, sono inserite le parole “per l'anno 2021,” e sono aggiunte in fine le parole: “e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno”;
- c) al comma 3, dopo le parole “si tiene conto”, sono inserite le parole “, per l'anno 2021,” e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

- d) Al comma 4, le parole “pari a 3 milioni di euro, si provvede” sono sostituite dalle parole “pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,” e, in fine, sono aggiunte le parole “e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante *****”.

Motivazione

Con il decreto-legge n. 73 del 2021 è stato riservato per il solo 2021 un piccolo fondo a sostegno degli oneri che i Comuni fino a 3mila abitanti devono sostenere per effetto di sentenze di affidamento di minori. Si tratta di oneri non commisurati e spesso debordanti rispetto alle risorse degli enti coinvolti. Le richieste pervenute sono risultate di gran lunga superiori alla disponibilità di 3 milioni di euro.

La norma proposta stabilizza il contributo per il triennio 2022-2024 portandolo alla più congrua dimensione di 20 milioni di euro annui e semplifica il criterio di riparto, commisurandolo alla spesa sostenuta dagli enti nell'anno precedente e all'incidenza sul totale delle spese correnti

Utilizzo per investimenti dell'avanzo vincolato derivante da alienazioni

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. Gli avanzi vincolati all'estinzione totale o parziale di debito degli enti locali o dello Stato, risultanti al 31 dicembre 2020 nei rendiconti degli enti territoriali, in applicazione della norma oggetto di abrogazione di cui al periodo precedente, possono essere destinati a spese di investimento.

Motivazione

Per effetto delle disposizioni del dl n. 69 del 2013, in virtù di tale disposizione molti Comuni si trovano ad avere nel proprio avanzo importi di qualche rilievo a titolo di quota-parte del 10% di somme derivanti da alienazioni, accantonate per essere destinate all'estinzione del debito. Tali risorse, considerate con riferimento alla complessità degli enti territoriali, possono costituire un valido contributo per lo stimolo degli investimenti pubblici e della ripresa economica. Peraltro, molti enti hanno debito che non può essere estinto agevolmente viste le penali della CDP sui mutui ordinari.

La norma proposta abolisce l'obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazioni patrimoniali degli enti territoriali ad estinzione di debito locale o statale e permette di destinare ad investimenti le relative somme oggi vincolate e giacenti nei bilanci degli enti locali e delle regioni.

Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'art. 175, comma 2.”

Motivazione

L'art. 194 del Tuel disciplina le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e ne definisce l'ambito elencando le fattispecie di debito di cui è possibile riconoscere la legittimità. In tale quadro la norma proposta prevede che la deliberazione per il riconoscimento dei debiti rinvenienti da sentenze esecutive debba essere adottata entro trenta giorni dalla data della proposta, da parte del Consiglio comunale, termine oltre il quale la legittimità del debito dovrà ritenersi riconosciuta.

Analogamente a quanto il Legislatore ha già disposto per le Regioni con il d.lgs. n. 118/2011, art. 73, co. 4, la previsione introduce anche per gli Enti locali una modalità specifica per la regolamentazione contabile dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, riconoscendo a tale categoria di debito il carattere distintivo di imporsi all'ente in forza di un provvedimento giudiziale che contiene in sé il riconoscimento di legittimità. In tal modo la norma, oltre a eliminare la disparità di trattamento dei creditori delle amministrazioni regionali rispetto ai creditori delle amministrazioni locali, risponde all'esigenza degli enti locali di salvaguardare la tempestività del pagamento di debiti per i quali l'amministrazione non può esercitare poteri discrezionali evitando la maturazione dell'eventuale rivalutazione monetaria e di ulteriori oneri per interessi legali e per le spese giudiziali conseguenti alle procedure esecutive avviate dal creditore.

Nel caso in cui, per assicurare la copertura finanziaria del riconoscimento del debito sia necessario ricorrere ad una variazione di bilancio, provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'art. 175, comma 2, del TUEL.

CRISI FINANZIARIE

Utilizzo quote avanzo per enti locali in disavanzo complessivo

Al comma 898, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione” sono sostituite dalle seguenti: “alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione”.

Motivazione

La norma consente una maggior flessibilità nell'utilizzo di fondi oggetto di vincolo iscritti nel risultato di amministrazione degli enti locali in condizioni complessive di disavanzo. Fermo restando l'impegno connesso al periodo e all'entità del rientro programmato, si propone di svincolare l'utilizzo di quote vincolate per un importo pari al rientro programmato nel triennio relativo alla previsione anziché al solo primo esercizio, come attualmente imposto dalla norma.

Si deve ricordare che molti dei vincoli iscritti nel risultato di amministrazione riguardano mutui non tempestivamente utilizzati e obblighi verso altri enti finanziatori, il cui mancato utilizzo o osservanza può determinare danni all'ente e ritardi nell'attuazione di interventi di grande rilievo.

Applicazione avanzo vincolato enti in dissesto

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.”.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti che versano in condizioni di dissesto non ancora chiuso con il rendiconto finale dell'Organo straordinario di applicare al bilancio di previsione le somme relative ad avanzo vincolato già oggetto di incasso e ancora non impiegate.

Modalità di ripiano dei disavanzi in presenza di risultati migliorativi rispetto al piano di rientro programmato

All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4 bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.”

Motivazioni

L'emendamento proposto consente l'applicazione della disposizione già inserita nel decreto legge n. 18 del 2020 a tutte le componenti del disavanzo di amministrazione e non solo a quelle di carattere strettamente gestionale (maggiori entrate o minori spese).

Si rende così più flessibile il percorso di rientro in presenza di risultati migliorativi anche con riferimento alle componenti di disavanzo diverse da quelle "ordinarie" richiamate nell'art. 188 del TUEL, quali il disavanzo da riaccertamento straordinario, o derivante dallo stralcio dei crediti, dall'obbligo di accantonamento a rendiconto dell'FCDE con il metodo ordinario, ecc.

L'attuale formulazione della norma consente l'applicazione al solo disavanzo per il quale è prevista l'adozione obbligatoria di un piano di rientro, come chiarito dalla FAQ Arconet N. 40 del 1° luglio 2020 che, in risposta ad un quesito chiarisce che la disposizione è applicabile solo per gli enti che abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni.

In tal modo, vengono esclusi dall'applicazione della norma gli enti che stanno procedendo al disavanzo da riaccertamento straordinario o di altre componenti per le quali non è obbligatorio il piano di rientro. con la conseguente impossibilità di rimodulare il ripiano del disavanzo a fronte dei maggiori risultati conseguiti. In tal modo si determina un'evidente disparità di trattamento rispetto agli enti che devono ripianare altre componenti del disavanzo, i quali hanno l'obbligo di adozione del piano di rientro a fronte di una identica modalità di finanziamento del disavanzo che consiste nell'applicare sul versante spesa del bilancio una quota annua del disavanzo stesso suddivisa tra più esercizi.

La modifica proposta consente in ogni caso di garantire, a fronte di un effettivo maggior ripiano del disavanzo, la facoltà di rimodulare il ripiano residuo, mantenendo fermo il numero di annualità originariamente previsto, garantendo così maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse.

Sanzione per gli enti locali strutturalmente deficitari – deroga all'art.243, comma 5, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 e 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31.12.2021, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2019, di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

Motivazione

La norma sospende le sanzioni relative al mancato rispetto della copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale dei servizi a domanda individuale, in considerazione del fatto che nel biennio 2020/2021 molti dei servizi a domanda individuale (impianti sportivi e mense scolastiche per fare due esempi immediati) sono rimasti a lungo chiusi per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica, o non hanno potuto funzionare a pieno regime con conseguenze sul valore degli introiti non ascrivibili alla responsabilità degli enti locali.

ENTRATE FISCALI COMUNALI

Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale (art. 13, comma 2, DL 6 dicembre 2011 n. 201 e art. 1, comma 741, legge 27 dicembre 2019 n. 160)

L'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'art. 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

Motivazione

Il tenore letterale della norma di esenzione dall'IMU degli immobili adibiti ad abitazione principale del nucleo familiare limita il diritto ad usufruire dell'esenzione qualora membri del nucleo stabiliscano residenza anagrafica in comuni diversi, anche contigui, esenzione invece riconosciuta, per un solo immobile, qualora i membri del nucleo familiare stabiliscano la residenza anagrafica in immobili differenti posti nello stesso comune.

La norma interpretativa proposta punta ad evitare una evidente frattura dei principi costituzionali, sotto il profilo dell'uguaglianza e della capacità contributiva in quanto solo nel caso di coniugi residenti anagraficamente in comuni diversi nessuno dei due potrebbe fruire dell'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale.

Sanatoria ritardi comunicazione/pubblicazione delibere

Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano stati pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021.

Motivazione

In deroga alla disciplina che regola i termini per l'invio e la pubblicazione delle delibere di adozione delle aliquote e regolamenti dei tributi comunali, la presente proposta normativa consente, per il solo 2021, di ritenere efficaci le delibere comunque pubblicate sul sito del MEF entro il termine del 30 novembre, indipendentemente dalla data di invio delle suddette delibere da parte dei Comuni.

Già nel corso del 2020 i termini ordinari di inserimento e pubblicazione nel portale del Mef furono rinviati con legge a causa delle note vicissitudini legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. La norma proposta considera gli effetti della perdurante emergenza anche nel corso del 2021 e pone rimedio alle difficoltà incontrate da un significativo numero di Comuni nella tempestiva trasmissione al Mef dei provvedimenti tributari, con particolare riguardo alla Tari, così da evitare l'inefficacia di atti che consentono la necessaria copertura dei costi.

[Variazione di bilancio a seguito di modifiche della disciplina tributaria](#)

I In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

Motivazione

La proposta di emendamento chiarisce che gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni è sempre stato oggetto di proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento.

Tale emendamento si rende necessario alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti difforni dalla posizione espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze che considera sufficiente la variazione del bilancio di previsione, qualora siano state modificate le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali posteriormente alla deliberazione del bilancio di previsione dell'ente.

Si precisa che i due provvedimenti (adozione del bilancio e variazione) sono entrambi di competenza dell'organo consiliare, ma differiscono nelle modalità e nelle procedure di approvazione, nonché nella documentazione di supporto e da allegare. La riapprovazione implica passaggi più gravosi, tra i quali l'adozione in giunta dello schema, il deposito e l'approvazione in Consiglio, non richiesti invece in sede di variazione. In ogni caso, le tempistiche previste per una riapprovazione richiedono il doppio dei tempi necessari per una variazione (40 giorni contro 20 circa).

La semplificazione proposta non diminuisce il potere di controllo e decisione spettante all'organo consiliare, anche tenendo conto del fatto che le stesse deliberazioni fiscali, normalmente adottate nell'esercizio del potere regolamentare degli enti locali, sono oggetto di esame da parte del Consiglio stesso.

[Affidamento della gestione della Tari ai gestori del servizio rifiuti](#)

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

Motivazione

Il comma 691 della legge di bilancio per il 2014 (l. 147/2013), prevede oggi la possibilità di affidare la riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva di cui al comma 668, al solo soggetto che alla data del 31 dicembre 2013 risultava affidatario della gestione della TARES di cui all'art. 14 dl n. 201 del 2011. L'emendamento proposto mira a risolvere due problemi. In primo luogo, garantire l'affidamento dell'attività di riscossione ed accertamento al soggetto gestore del servizio rifiuti, nelle varie annualità, senza il vincolo del 31 dicembre 2013. A causa di tale vincolo, infatti, se il contratto in essere al 31 dicembre è scaduto, oppure è cambiato il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, al Comune è preclusa la possibilità di affidamento diretto al gestore prevista dal comma 691.

In secondo luogo, la proposta risolve implicitamente l'esigenza di chiarire che la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 può essere riscossa solo dal gestore dei rifiuti. Oggi le norme appaiono contraddittorie, perché il comma 668, disciplinante la tariffa corrispettiva, prevede espressamente che questa è senz'altro applicata e riscossa dal gestore dei rifiuti, mentre il comma 691, nell'attuale formulazione, sembra prevedere la facoltà per il comune di affidare la riscossione della tariffa al gestore.

Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis. Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti”

L'articolo 1, comma 792, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è così sostituito: “gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973”

Motivazione

L'art. 1, comma 792, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede espressamente che anche il gestore dei rifiuti – affidatario della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 691, legge n. 147 del 2013 – debba emettere gli atti di accertamento esecutivi. Tuttavia, il medesimo comma, alla lettera f) non richiama il gestore dei rifiuti tra i soggetti che si avvalgono della riscossione delle norme del dPR n. 602 del 1973, sicché sorge il dubbio se il gestore dei rifiuti che ha emesso l'atto di accertamento possa internamente concludere tutte le fasi della riscossione coattiva oppure sia costretto ad avvalersi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione o di uno dei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1992.

L'emendamento proposto mira a rendere autonomi i gestori dei rifiuti affidatari del servizio di riscossione della Tari e della tariffa corrispettiva, permettendogli di completare internamente tutte le fasi della riscossione.

Rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari

1. A decorrere dal 2022, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

Motivazione

La proposta permette di disgiungere in via ordinaria il termine per le deliberazioni del PEF, delle tariffe e dei regolamenti Tari e Tari corrispettivo, dal termine di deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni. Viene pertanto stabilito un termine specifico (il 30 aprile), entro il quale devono essere deliberati i provvedimenti relativi alla Tari, in considerazione delle complesse procedure di acquisizione delle informazioni necessarie per la formazione del Piano economico finanziario, nel quadro della nuova regolazione del sistema indicata da ARERA.

Va sottolineato che il servizio rifiuti è caratterizzato dall'integrale finanziamento dei relativi oneri attraverso il prelievo Tari o tariffa corrispettiva. Questo elemento strutturale rende possibile considerare i provvedimenti sulla Tari non propedeutici alla formazione del bilancio di previsione, bensì oggetto di integrazione nello schema di bilancio attraverso una variazione delle previsioni già deliberate.

Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091, l. 145/2018)

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Articolo 16-bis. Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate”

Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da “ed il rendiconto” fino a “18 agosto 2000, n.267, possono” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,”.

Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: “Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296.”

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma. Si precisa inoltre che tale possibilità è esercitabile dagli enti che sono in esercizio provvisorio, nel periodo intercorrente dal 31 dicembre fino all'eventuale nuovo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.

Modalità di riscossione della TARI

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresе fornitrici dell'energia elettrica.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa

presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti termini e modalità per il riversamento, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta". I provvedimenti di cui al periodo precedente possono prevedere un avvio sperimentale, anche con riferimento a un gruppo limitato di comuni, comunque non inferiore a duecento unità e con popolazione complessiva non inferiore a 6 milioni di abitanti.

Motivazione

La norma si propone l'obiettivo di contribuire a risolvere le difficoltà che tuttora incontrano molti comuni nel riscuotere la TARI, anche al fine di ridurre la dimensione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Utilizzo Fondo Tari utenze non domestiche per erogazione contributi

Con riferimento al fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con nella legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammissibile l'utilizzo mediante la concessione di contributi, disciplinati mediante apposito provvedimento consiliare, a favore delle utenze non domestiche della Tari o della Tariffa corrispettiva, commisurati agli importi ordinariamente dovuti con riferimento ad uno o ad ambedue gli anni 2020 e 2021 e rimasti a carico dell'utenza in assenza di dispositivi di riduzione ai sensi della normativa vigente o di altre misure di sostegno di carattere straordinario."

Motivazione

L'articolo 6 del dl 73/2021 ha previsto l'istituzione di un Fondo di 600 milioni di euro per il 2021 destinato ai Comuni al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o comunque colpiti dagli effetti dell'emergenza epidemiologica nell'esercizio delle rispettive attività. Tale Fondo è stato finalizzato espressamente alla "concessione di una riduzione" della Tari o della tariffa corrispettiva, il cui termine di deliberazione era previsto al 30 giugno 2021 per la generalità degli enti, o al 31 luglio per gli enti che hanno fatto ricorso al Fondo anticipazioni liquidità (FAL).

A causa della coincidenza dell'iter di esame del decreto con il periodo di formazione dei bilanci di previsione degli enti locali, molti Comuni non hanno deliberato le agevolazioni sul prelievo sui rifiuti entro i termini tassativi previsti dalla normativa vigente e collegati al termine della previsione. Si sono pertanto verificati diversi casi di interventi successivi sotto forma di contributi commisurati al carico TARI delle utenze non domestiche. In questi casi c'è il rischio che la modalità adottata, pur coerente con gli obiettivi sostanziali della norma, non sia considerata appropriata in sede di controllo.

Al fine di evitare tale eventualità e riconoscere la validità di tale diversa modalità di attuazione della misura da parte dei Comuni, la norma proposta ne esplicita la legittimità evitando ogni dubbio.

Modifiche al regime del Canone unico patrimoniale

Inserire l'articolo:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. [*tariffe massime*] al comma 817 è aggiunto il seguente periodo: “Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell’impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021”.

b) [*aree comunali*] il comma 818 è sostituito dal seguente:

“818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”

e il comma 837 è sostituito dal seguente:

“837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”

c) [*presupposti*] al comma 819, alla lettera a), dopo le parole “suolo pubblico” sono aggiunte le seguenti: “con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l’occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio” e alla lettera b), la parola “privato” è sostituita con le seguenti: “privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica”;

d) [*pubblicità comunale*] al comma 820 le parole “del comma 819.” sono sostituite con le parole: “*del comma 819, di esclusiva competenza comunale,*”;

e) al comma 821 la lettera h) è sostituita con la seguente: “h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”; inoltre, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

“i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui alla lettera g), ferma restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

“j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

“k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l’accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

l) l’ente locale può disporre con proprio regolamento l’applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone.”;

f) al comma 831-bis le parole “*pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente*” sono sostituite con le seguenti:

“da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento”.

Motivazione

La lettera a) inserisce un tetto massimo del 50% – da rapportarsi ai prelievi soppressi per categoria omogenea di prelievo – per la deliberazione delle tariffe del nuovo canone unico patrimoniale, nel rispetto della facoltà di rimodulazione dello schema tariffario già sancita dal comma 817. Inoltre, la disposizione proposta stabilisce che la variazione delle tariffe deve essere operata con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo.

La lettera b) risolve il problema della diversa formulazione prevista, nell'ambito della vigente normativa, tra i commi 818 e 837, e che pone ambiguità in ordine all'individuazione del soggetto attivo del canone patrimoniale tra Comuni e Province.

La lettera c) chiarisce alcuni aspetti particolari dei presupposti applicativi del Canone unico, con la finalità di mettere al riparo da interpretazioni non univoche dell'attuale testo di legge. Viene in primo luogo esplicitata l'esclusione degli oggetti esterni di edifici, generalmente abitativi, quali balconi e bow-window, nonché l'inclusione delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita. In secondo luogo, viene chiarito che tra le forme di esposizione pubblicitaria oggetto del Canone rientrano la diffusione di messaggi visivi e acustici (proiezioni e annunci visibili o udibili dalle aree pubbliche urbane).

In ambedue i casi si esprimono in modo più chiaro elementi e presupposti tipici delle fattispecie oggetto del prelievo da Canone unico. La lettera d) chiarisce che la componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari è di sola competenza comunale, in linea con quanto da sempre previsto con il d.lgs. n. 507 del 1993 in materia di prelievo sulla pubblicità locale. Si evitano, quindi, eventuali problemi di duplicazione del canone, in relazione a possibili concorrenze di competenze tra Comuni, Città metropolitane e Province.

La lettera e) riprende ai fini della modulazione del sistema sanzionatorio, alcuni dei criteri di riferimento previsti in ambito tributario.

La lettera f) corregge la criticità emersa con la recente introduzione del comma 831-bis nella legge 160/2019, istitutiva del Canone unico. La tariffa forfetaria di 800 euro indipendentemente dalla superficie occupata appare all'evidenza illogica e discriminatoria, nonché gravemente impattante sul gettito dei Comuni, peraltro già determinato con i regolamenti del Canone unico adottati nel 2021.

La norma proposta introduce, invece, forme pur semplificate di commisurazione della tariffa in proporzione della superficie.

Il livello del prelievo su un impianto-tipo, che si può collocare su una superficie di 45 metri quadrati, si manterrebbe al di sotto di 8mila euro, livello significativamente inferiore non solo alle tariffe correntemente applicate dai Comuni anche nel pregresso regime di Cosap/Tosap, ma del valore dell'affitto del sito nel caso di aree private.

ALTRE NORME FINANZIARIE

Cessione dei crediti commerciali verso enti locali

I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

Motivazione

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."

Tale natura derogatoria è stata recentemente rimarcata dal Legislatore che, con l'art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l'ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.

La pratica recentemente invalsa fra le aziende multiservizi fornitrici degli enti locali (cosiddette "multiutility") di cedere credito ai factor causa, oggi, la forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso.

Si tratta di contratti sottoscritti in adesione alle convenzioni Consip, o di altra centrale di committenza (tipicamente la Regione) obbligatorie per gli enti locali e in forza dei quali i fornitori scelgono una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono diverse migliaia di fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un marcato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.

Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore.

Si sottolinea, infine, che tale fenomeno, non riconducibile a casi applicativi isolati, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in giudizio, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali, oggi impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19.

Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali (art.6, co.2, d.lgs. 231/2002)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole " , relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,".

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata nella pratica una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture l'ente riceve un numero abnorme di fatture (centinaia in Comuni piccoli, migliaia o decine di migliaia in quelli medi e grandi) di importo spesso ridotto, nullo e negativo ed accade sempre più frequentemente che nei casi di ritardato pagamento pervenga all'ente la richiesta del cessionario di versare l'importo di 40 euro per ciascun documento commerciale emesso, anche di importo esiguo e perfino per le note di credito.

Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, appare necessaria la precisazione che l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, non è riferito alla singola fattura, ma alla procedura di recupero complessivamente intesa, qualora siano azionate contestualmente più fatture. La questione, peraltro, è stata già affrontata dell'Avvocatura dello Stato che, con il parere del 01/03/2021 - 134637, ha precisato che "nell'ipotesi che il creditore si attivi - anche mediante un sollecito di pagamento - ma soltanto dopo il venire a scadenza di più "importi dovuti" (ad es. dopo la scadenza di più rate insolute inerenti un rapporto di somministrazione) che vengono saldati cumulativamente dall'Amministrazione, è da ritenere che al creditore spetti un unico rimborso forfettario di euro 40.". La concessione dell'importo al creditore, infatti, ha la finalità di assicurare al creditore il ristoro delle spese sostenute, nei limiti della ragionevolezza, ma non anche quella di legittimare un suo "arricchimento", con finalità punitive per l'ente che già soggiace al pagamento degli interessi moratori.

Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell'adesione a pagoPA (art. 65, co.2, d.lgs. 217/2017)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abolito.

Motivazione

In considerazione delle oggettive difficoltà incontrate dalle amministrazioni, non solo locali, nel processo di adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA e alla luce delle nuove criticità operative connesse alla recrudescenza della pandemia da virus Covid-19, la proposta consente di eliminare le sanzioni disciplinari conseguenti alla mancata adozione della piattaforma entro il termine del 28 febbraio 2021.

Proroga al 2022 del procedimento di erogazione dei contributi per maggiori oneri trasporto scolastico

Al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere infine il seguente periodo:
“I contributi possono essere erogati anche nel corso dell’esercizio 2022, all’esito della procedura di assegnazione e riparto effettuata con il decreto ministeriale di cui al precedente periodo.”.

Motivazione

Visto il ritardo dell’emanazione del decreto di assegnazione, passato al vaglio della Conferenza stato città solo a metà novembre e non ancora pubblicato, è prevedibile che le procedure di erogazione non saranno attivate prima della chiusura dell’esercizio 2021. E’ pertanto opportuno consentirne l’erogazione anche nel 2022 al fine di evitare l’attivazione delle procedure di disimpegno.

Facoltà di un rinnovo dell’organo di revisione

All’articolo 16, dopo il comma 25-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, è inserito il seguente comma:

“25-*ter*. È consentito un rinnovo dell’organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-*bis*.”

In subordine:

All’articolo 16, dopo il comma 25-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, è inserito il seguente comma:

“25-*ter*. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l’organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25.”

Motivazione

L’attuale procedura di scelta dell’Organo di revisione mediante sorteggio non consente, per interpretazione ormai consolidata, di procedere ad un rinnovo dell’organo di revisione, come di regola avveniva con il precedente sistema di nomina. In un’ottica di maggiore semplificazione delle procedure amministrative, l’emendamento proposto mira a consentire il rinnovo dell’organo di revisione per un secondo mandato.

La proposta “in subordine” permette il rinnovo per un mandato ulteriore soltanto ai comuni fino a 5 mila abitanti, il cui organo di revisione è composta di un solo revisore, sempre con l’intento di semplificazione delle procedure amministrative.

PERSONALE

Interpretazione autentica dell’articolo 163, comma 3 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali.

1. All’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell’articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Motivazione

Stante il carattere autorizzatorio riconosciuto al bilancio di previsione finanziario dall'art.164, comma 2, del TUEL, questo emendamento costituisce un necessario coordinamento normativo rispetto alla disciplina dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 dello stesso decreto. Si ritiene necessario intervenire attraverso interpretazione autentica anche in considerazione degli orientamenti applicativi restrittivi (da ultimo C.d.C., sez. Campania, del. n. 28/2020), che di fatto introducono una sanzione (divieto assunzionale) non prevista dall'ordinamento.

La sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, infatti, è prevista per la diversa ipotesi del mancato rispetto del termine (che può essere prorogato proprio in applicazione dell'art. 163, TUEL) per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Direttore generale nei comuni capoluogo di provincia

Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis

(Direttore generale nei comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: “*nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti*”, sono aggiunte le seguenti parole: “*e nei comuni capoluogo di provincia*”.

Motivazione

Si propone di ripristinare la figura del direttore generale nei comuni capoluogo di provincia, in considerazione della complessità dell'attività amministrativa che tali amministrazioni sono chiamate a gestire.

Potenziamento del personale di Polizia locale

Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis

(Potenziamento del personale di Polizia locale)

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole “*per l'anno 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*per gli anni dal 2020 al 2024*”.

2. All'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole “*per gli anni 2020 e 2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*per gli anni dal 2020 al 2024*”.

Motivazione

I commi 993 e 994 della Legge di Bilancio 2021 contengono importanti misure finalizzate al potenziamento dei servizi di polizia locale, anche in ragione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da Covid-19. In particolare, il comma 993 consente di effettuare assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale anche in deroga alle limitazioni della spesa per i contratti a tempo determinato, e il comma 994 consente di stanziare risorse per il lavoro straordinario del personale di vigilanza anche in deroga agli

specifici vincoli finanziari. Considerato il permanere delle esigenze organizzative alla base delle norme richiamate, è necessario prevederne l'estensione temporale per tutto il prossimo triennio.

Potenziamento dei servizi di Polizia locale

Aggiungere il seguente articolo Art. 181-bis (Potenziamento dei servizi di Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

Motivazione

La proposta normativa ha l'obiettivo di potenziare i servizi di Polizia locale, consentendo l'utilizzo delle risorse economiche rivenienti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada.

A fronte di una fondamentale disposizione del Codice che consente ai Comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana causa della coesistenza di complesse norme che impongono vincoli di finanza pubblica alla spesa del personale si è determinata una grave incertezza applicativa, dovuta anche agli orientamenti non uniformi della giurisprudenza contabile.

Si ritiene opportuno richiamare gli importanti orientamenti applicativi elaborati dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, che già nel 2010 (del. n. 104/2010) aveva propositivamente effettuato una complessiva lettura dell'articolo 208 del Codice della strada elaborando le "Linee guida – Proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada", contemplando la possibilità di utilizzare tali proventi anche per fornire prestazioni aggiuntive, come il lavoro straordinario o il prolungamento dell'orario di lavoro del part time. Successivamente, si registrano pronunce di segno difforme e da ultimo la Deliberazione n. 5/2019 della Sezione delle Autonomie che preclude la possibilità di destinare ad aumento dell'orario di lavoro ordinario i succitati proventi. Ciò sta creando difficoltà nel garantire servizi di potenziamento di sicurezza urbana. Si rende pertanto necessario il chiarimento normativo qui proposto. L'emendamento ha infatti la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi monetari previsti dall'articolo 208 commi 4 lettera c), e 5) per la realizzazione di obiettivi legati al potenziamento dei servizi di controllo in materia di sicurezza urbana e stradale ai fini del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, al pari di tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi agli avvocati dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, agli incentivi per funzioni tecniche). Tali emolumenti sarebbero caratterizzati da presupposti comuni a tutti gli emolumenti economici accessori succitati: fonte in specifica disposizione di legge, sarebbero destinati ad una predeterminata categoria di dipendenti, autofinanziamento dell'emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo.

Potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali

Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis

(Potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “*Per l'anno scolastico 2020/2021*”, sono sostituite dalle seguenti: “Fino all'anno scolastico 2022/2023”;

b) le parole “subordinato a tempo determinato”, sono sostituite dalle seguenti: “diversi da quello subordinato a tempo indeterminato”.

Motivazione

La proposta emendativa consente ai Comuni, fino a tutto l'anno scolastico 2022/2023, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi scolastici.

Estensione temporale della vigenza di graduatorie concorsuali degli enti locali

Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis

(Estensione temporale della vigenza di graduatorie concorsuali degli enti locali)

1. Le graduatorie concorsuali di comuni, unioni di comuni e città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono valide ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.

Motivazione

L'estensione temporale della validità delle graduatorie concorsuali approvate negli anni 2018 e 2019 è necessaria in conseguenza della sospensione delle procedure concorsuali durante il periodo di emergenza sanitaria.

Incarichi di posizione organizzativa

Aggiungere il seguente articolo
Art. 181-bis
(Incarichi di posizione organizzativa)

1. L'articolo 11 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per gli enti locali e le regioni, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento economico accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente alle risorse aggiuntive a quelle previste dall'articolo 67, comma 1 per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali – triennio 2016-2018”.

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di armonizzare la norma del “DL Semplificazioni 2018” relativa al trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa, con la nuova disciplina sulle determinazioni della capacità assunzionale dei Comuni, introdotta dal DL n. 34/2019. Ciò consentirà di dare piena attuazione alle scelte effettuate con la stipula del CCNL 20/05/2018 del Comparto delle Funzioni locali, che ha definitivamente sottratto dalla contrattazione integrativa le risorse da destinare alle scelte organizzative, allocandole direttamente sul bilancio. Tale opzione è stata attivata al fine di potenziare le prerogative datoriali innovando significativamente anche l'istituto delle posizioni organizzative, che con il nuovo CCNL possono anche ricevere una delega stabile di firma degli atti a rilevanza esterna, con piena assunzione di responsabilità.

Questo nuovo strumento organizzativo è pregiudicato dalla vigenza del regime vincolistico definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo di fatto entro tale limite anche le risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprendenti dei titolari di posizione organizzativa.

In fase di conversione del DL n. 135/2018 è stata introdotta la possibilità di incrementare le risorse di bilancio destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa, anche in deroga ai limiti posti dal citato art., 23 comma 2, utilizzando una parte delle risorse destinabili a nuove assunzioni in base al meccanismo del turn-over. Successivamente, con il DL n. 34/2019, il legislatore ha disposto il superamento del sistema di calcolo della capacità assunzionale in base al turn-over, sostituendolo con un nuovo metodo, fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. La norma qui proposta ha quindi l'obiettivo di armonizzare la disciplina relativa alle risorse per gli incarichi di posizione organizzativa al nuovo metodo di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni.

*La norma **non comporta nuovi oneri** in quanto resta fermo l'obbligo generale di contenimento della spesa di personale, inoltre la sostenibilità finanziaria è comprovata dalla circostanza che agli incrementi, comunque temporanei in quanto legati ad incarichi a tempo, corrisponde una contestuale riduzione delle facoltà assunzionali.*

STATUS AMMINISTRATORI LOCALI

Rimborso spese legali amministratori locali

Aggiungere il seguente articolo

Art. 175-bis (Rimborso spese legali amministratori locali)

Al comma 1 dell'articolo 7 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo:

“L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione”.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per fugare ogni dubbio sull'applicabilità temporale della norma relativa al rimborso delle spese legali degli Amministratori locali.

L'art.7-bis ha di fatto “cristallizzato” in norma di legge elementi già scaturenti dalla preesistente giurisprudenza in materia, volta a riconoscere la rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli Amministratori locali in corso di mandato, ferme restando le condizioni già da tempo richiamate dalla stessa giurisprudenza (conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave).

Appare evidente che non possa che essere intesa rivolta anche ai casi pregressi l'applicabilità della nuova normativa.

EDILIZIA E URBANISTICA

Modifiche procedure per la cessione di aree di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Aggiungere il seguente articolo

Art. 181-bis (Semplificazioni procedure per la cessione di aree di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito con il seguente:

"Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione."

b) al comma 48, primo periodo, le parole "dell'articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,

n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti:

"dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,"

- c) al comma 48, secondo periodo, sono abrogate le parole
"con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione"
- d) al comma 49 bis è abrogato il secondo ed il settimo periodo;

Motivazione

L'emendamento di cui alla lettera a) serve ad eliminare il disallineamento e il contrasto di norme in cui è sancita la potestà discrezionale del Comune di individuare gli ambiti ove effettuare la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. La salvaguardia di detta discrezionalità degli enti locali corrisponde al principio costituzionale (ribadito dalla recente sentenza della Corte cost. n. 202/2021) di tutela della funzione pianificatoria.

L'emendamento di cui alla lettera b) elimina il richiamo, per il calcolo del corrispettivo, al comma 1 dell'art. 5 bis del D.L. 333/1992 così come modificato dalla legge di conversione n. 359 del 1992 in quanto inciderebbe pesantemente sui bilanci delle Amministrazioni comunali. I valori dei corrispettivi che le amministrazioni comunali potrebbero incassare dalla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà verrebbero più che dimezzati, con compromissione delle stesse politiche di realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da parte degli enti locali.

L'emendamento di cui alla lettera c) è motivato dalla necessità di evitare una sperequazione e una disparità di trattamento tra i vari soggetti richiedenti la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.

Con la trasformazione, il soggetto interessato acquisisce la piena proprietà dell'area rapportata alla quota millesimale dell'unità abitativa.

Nel caso di applicazione dei limiti massimi previsti, il corrispettivo da pagare per l'acquisizione di tale quota, relativamente alle unità abitative che superano tali limiti, non sarebbe più rapportato alla quota millesimale, come invece avverrebbe per le unità immobiliari il cui valore di trasformazione non supera i predetti limiti massimi.

Infatti, per l'acquisizione dello stesso diritto reale di proprietà, dette unità immobiliari versano un corrispettivo, rapportato alla quota dell'area riscattata, inferiore al valore dell'area che le unità immobiliari il cui limite massimo non è superato, versano per intero.

Detta sperequazione evidenzia una disparità che non è giustificata né da ragioni di tutela di particolari categorie di aventi diritto, né da ragioni di semplificazione del procedimento poiché l'ente locale è comunque tenuto preventivamente a determinare l'importo sulla base dei criteri indicati al comma 1.

L'emendamento di cui alla lettera d) ha le medesime finalità che sottostanno alla modifica proposta al precedente comma 48 di cui alla lettera c).

Infine l'abrogazione del settimo periodo è consequenziale all'abrogazione dei commi relativi ai limiti massimi previsti nei commi 48 e 49-bis.

PORTI

Coinvolgimento dei Comuni rispetto agli impatti locali dello sviluppo portuale

Dopo l'articolo 181 è inserito il seguente
Art. 181 bis
(Modifiche alla legge 84/1994 in materia di porti)

- a) All'articolo 5 della legge 84/1994, al comma 1 bis), la parola "mediante" è sostituita con "alla" nonché le parole: "*al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo*" sono soppresse;

conseguentemente

All'articolo 5 della legge 84/1994, al comma 1 bis), dopo le parole "ed è approvato" sono inserite le seguenti: "*previa intesa di ciascun comune territorialmente interessato, rispetto alla lettera b) del comma 1 nonché alla lettera c) del medesimo comma 1 limitatamente alla definizione delle aree di interazione porto-città,*"

- Al comma 2 bis, alla fine della lettera b) sono inserite le seguenti parole: "*nel caso in cui il parere del comune interessato esprima la non coerenza delle previsioni del PRP, quest'ultimo non può essere approvato rispetto alle specifiche aree perimetrali, di cui trattasi;*";

- b) All'articolo 9 della legge 84/1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 sopprimere la lettera c) e sostituirla con la seguente: "*c) dal Sindaco metropolitano ovvero un suo rappresentante designato secondo quanto disposto dal successivo comma 2*";
- al comma 1, sopprimere lettera d) e sostituirla con la seguente: "*d) dal Sindaco ovvero i Sindaci di ciascuna delle città, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale ovvero un suo rappresentante designato secondo quanto disposto dal successivo comma 2*"
- il comma 1 bis è *soppresso*
- al comma 2, quinto periodo, le lettere "*, c) e d)*" sono *soppresse*, nonché alla fine dello stesso comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: "*I Sindaci delle città o i rappresentanti da questi designati, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale hanno diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato. Il diritto di voto sugli atti di cui al comma 5 lettere a);b);c);d); i) ed m) è esercitato dal Sindaco del Comune nel quale è ubicata la sede dell'Autorità di Sistema Portuale*"

Motivazione

L'emendamento di cui alla lettera a) è volto a prevedere **l'intesa con i comuni interessati** dal DPSS almeno per gli aspetti attinenti l'individuazione degli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale (lettera b) del comma 1 della norma in questione) nonché la ripartizione degli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città, elementi di assoluto rilievo per i Comuni (lettera c) del comma 1 della norma.

La disposizione introdotta dal dl 121/2021 convertito con modificazioni dalla legge 156/2021, ha infatti notevolmente compresso, rispetto al passato, non solo l'oggetto (le aree di interazione città-porto), ma la stessa intensità del ruolo partecipativo del comune relegato al mero rilascio di un parere in sede di conferenza dei servizi.

Si ritiene quindi che l'unico strumento utile per la definizione di un progetto di sviluppo che sappia

armonizzare il porto e le sue relazioni, sia rappresentato ancora oggi dall'intesa con gli enti locali, ovvero da quell'istituto istituito che la prevalente dottrina ha classificato come un accordo pubblico procedimentale tra amministrazioni, c.d. "orizzontale", che regola la categoria più generale degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. Il parere sarebbe, di contro, un mero apporto procedimentale, e non uno strumento preordinato alla gestione comune e congiunta per lo sviluppo del porto e del territorio comunale di cui il porto fa parte.

Relativamente poi **all'approvazione del PRP** la proposta è necessaria al fine di chiarire che, nel caso in cui il comune, rispetto alla **valutazione della coerenza degli impatti** del medesimo Piano - sulle aree retroportuali perimetrali - con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, esprima un parere di non coerenza delle previsioni del PRP, quest'ultimo non può essere approvato limitatamente a quelle specifiche parti inerenti appunto le aree come su indicate. Ciò chiarisce che l'eventuale parere di non coerenza del PRP con gli strumenti urbanistici vigenti non blocca l'intero Piano, ma permette di rivedere l'impatto rispetto alle specifiche aree perimetrali, di cui trattasi, superando così il rischioso stallo, non previsto dalla norma, che sembra limitarsi ai soli casi di coerenza.

L'emendamento di cui alla lettera b) è volto a ristabilire un corretto rapporto con i territori reintroducendo la possibilità per i sindaci di tutti i Comuni del sistema e del Presidente della regione, di partecipare pienamente ai lavori del Comitato di Gestione.

Se occorre riconoscere le motivazioni di maggior snellezza e fluidità, che avevano portato ad una composizione meramente "tecnica" del Comitato di Gestione, occorre riconoscere, con altrettanta chiarezza che tale scelta è stata il frutto di un equivoco circa la natura del Comitato di Gestione. Tale Organo, infatti è, a tutti gli effetti un organo di indirizzo politico e non una sede di gestione tecnica delle diverse problematiche. Non esiste quindi tema di inconferibilità o incompatibilità con i Sindaci che sono i legittimi titolari della rappresentanza politica del territorio e che, con la massima autorevolezza e legittimità possono rappresentare le istanze del territorio nell'ambito del sistema portuale contribuendo alla costruzione delle scelte strategiche. Vale la pena ricordare come tutte le scelte di pianificazione portuale scaturiscano da un'intesa con il Comune. Analogo ragionamento vale per il Presidente della regione, in questo caso con una forza anche maggiore rappresentata dalle prerogative costituzionali in materia di legislazione concorrente.

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Aggiungere il seguente articolo
Art. 181-bis
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, dopo le parole "che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero" aggiungere la parola: "*di materia*".

Motivazione

La proposta normativa mira a privilegiare, secondo la gerarchia dei rifiuti, il recupero di materia, anche alla luce dei nuovi parametri europei di riciclaggio, evitando così il riferimento al recupero energetico.

PICCOLI COMUNI E UNIONI

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

Art. 180
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

Al comma 3 dell'articolo 180, dopo le parole "con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie" aggiungere le seguenti "*d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*"

IN SUBORDINE:

Al comma 3 dell'articolo 180, dopo le parole "con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie" aggiungere le seguenti "*sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*"

Motivazione

Si ritiene opportuno prevedere il contributo della Conferenza Unificata rispetto all'insieme degli interventi previsti dal fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Interventi a favore delle gestioni associate

Aggiungere il seguente articolo
Art. 181-bis
(Interventi a favore delle gestioni associate)

“Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni” con le seguenti:

“non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall’anno 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

*In vista del riordino della normativa sulle gestioni associate nella revisione del TUEL, per un deciso rilancio del tema del rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali, occorre un segnale di sostegno concreto per lo sviluppo dei processi associativi. Le **oltre 500 Unioni di Comuni**, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di circa 3.000 Comuni, nonostante l’incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzare, in particolare, i piccoli Comuni. L’emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali risalenti al 2014, anno in cui erano costituite circa 370 Unioni per 1900 Comuni.*

CULTURA

Modifiche all’art. 184 della legge 17 luglio 2020, n. 77 (Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

Art. 113
(Misure per il cinema e per la cultura)

All’art. 113 aggiungere due nuovi commi:

4. Al comma 359 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire “2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020” con “10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.

5. Al comma 360 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “presente legge” aggiungere “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

Nella norma istitutiva del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei si chiede che il decreto di riparto sia adottato previa intesa in Conferenza Unificata (necessaria in quanto si tratta di materia di competenza legislativa concorrente e i piccoli musei sono in gran parte comunali) e che la dotazione finanziaria sia aumentata a 10 mln di euro a partire dall'anno 2022.

Aumento della dotazione finanziaria della Legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura)

Art. 113
(Misure per il cinema e per la cultura)

All'art. 113 aggiungere un nuovo comma:

6. Al comma 6 dell'art. 2 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020" con "una dotazione di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022"

Motivazione

Nella Legge per la promozione e il sostegno alla lettura si propone di incrementare le risorse a disposizione del Piano Nazionale d'azione per la promozione della lettura a 10 mln di euro l'anno. L'attuale dotazione finanziaria (4.350.000 euro annui) appare infatti del tutto insufficiente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del provvedimento, che incide su un ambito di grande importanza dal punto di vista culturale, sociale ed economico.

Aumento della dotazione del Fondo a favore delle biblioteche e modifica delle modalità di funzionamento

Art. 113
(Misure per il cinema e per la cultura)

All'art. 113 aggiungere i seguenti commi:

7. A partire dall'anno 2022, l'ammontare del Fondo previsto dal comma 7-quater dell'art. 22 della legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 10 mln di euro annui.

8. Allo stesso comma, nel primo capoverso, sostituire "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario", con:

"destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

- a) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
- b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
- c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore."

e, dopo "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di incrementare in modo significativo – a 10 milioni di euro l'anno- la dotazione del Fondo per il potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, al fine adeguare le risorse disponibili agli ambiziosi obiettivi di rinnovamento organizzativo e di sviluppo di servizi forniti alla cittadinanza, consentendo l'incremento dell'efficienza gestionale del settore bibliotecario nella sua interezza e stimolando sviluppi di crescita organizzativa e di crescita culturale del territorio.

TURISMO

Adozione del nuovo Fondo unico nazionale per il turismo d'intesa in Conferenza Unificata

Art. 120 (Fondo unico nazionale per il turismo)

Al comma 4 dell'art. 120, dopo “da adottare”, inserire “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”

Motivazione

L'emendamento inserisce la previsione dell'intesa in Conferenza Unificata per quanto riguarda il decreto che disciplina le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse del nuovo Fondo unico nazionale per il turismo, passaggio che appare necessario visto che la materia rientra ampiamente fra quelle di competenza delle autonomie locali.

SCUOLA

Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Art. 49 (Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

Al comma 2, art. 49 sostituire le parole “per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali” con le parole “per la quota parte di 50 milioni in favore degli enti territoriali”

Al comma 2, art. 49 sostituire le parole “per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni” con le parole “per la quota parte di 50 milioni da valutare in favore dei Comuni”

Motivazione

Con la Legge di Bilancio per il 2022 è istituito anche il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili (cap 2080 stato previsione MEF), che assegna direttamente 70 mln agli Enti Territoriali e 30 mln ai Comuni.

Come riportato nel Dossier della Legge di bilancio per il 2022, è stato rifinanziato il capitolo 2836 dello Stato di previsione del Ministero Istruzione, con un importo di 100 milioni di euro, a decorrere dal 2022, relativo al Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili delle scuole superiori (province e città metropolitane).

Si tratta del Fondo previsto con Legge di stabilità del 2016 per il completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, dove le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni disabili sono state attribuite alle regioni.

Sarebbe pertanto opportuno, considerato il rifinanziamento di 100 mln del cap 2836, destinato esclusivamente alle scuole superiori prevedere un diverso riparto del nuovo Fondo per l'assistenza alla comunicazione e all'autonomia personale alunni disabili, distribuendo le risorse per almeno il 50% agli enti territoriali e il 50% ai Comuni.

Tenendo anche conto che il totale complessivo di alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado è di circa 277 mila, di cui circa 195 mila alunni dei Comuni e circa 82 mila alunni di Province e Città metropolitane.

Interventi relativi alla formazione delle classi

Art. 112 (Interventi relativi alla formazione delle classi)

Al comma 2, art. 112 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," inserire le parole "*previo parere della Conferenza Unificata*"

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a prevedere il passaggio in Conferenza Unificata per la condivisione con Comuni, Province e Regioni dei decreti del Ministero Istruzione volti ad individuare i criteri per attuare gli interventi di formazione delle classi.

Finanziamenti indagini diagnostiche su solai e controsoffitti

Aggiungere il seguente articolo Art. 181-bis (Finanziamenti indagini diagnostiche su solai e controsoffitti)

"Al fine di esaurire la graduatoria approvata con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254 degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono

incrementate di 100 milioni di euro le risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione 734 dell'8 agosto 2019”.

Motivazione

Il Ministro dell'istruzione ha finanziato i Comuni, fino alla capienza di € 25.900.000,00 per gli interventi di edilizia scolastica resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti; con altre risorse disponibili del Ministero Istruzione sono stati finanziati gli interventi di Città metropolitane e province.

Al fine di finanziare tutti gli interventi dei Comuni ancora in graduatoria è necessario uno stanziamento di ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro, anche in considerazione della criticità e dell'urgenza degli interventi di cui trattasi.

Libri di testo scuole primarie

Aggiungere il seguente articolo

Art. 112-bis

(Libri di testo scuole primarie)

1. A partire dal 2022 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.”

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole primarie di tutti gli alunni, circa 2.700.000 (ISTAT 2021), sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa. Con l'ultimo decreto del Ministero dell'Istruzione relativo alla determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'as 2021/2022, si è verificato un aumento rispetto alle cifre dello scorso anno, dovuto all'adeguamento del tasso di inflazione programmata che, come risulta dal MEF (0,5% per l'anno 2021)

La proposta emendativa è finalizzata a chiedere un finanziamento a copertura degli oneri sostenuti dai Comuni.

Fondo mense biologiche

Aggiungere il seguente articolo
Art. 112-bis
(Fondo mense biologiche)

“A decorrere dall’anno 2022 è incrementato di 5 milioni di euro il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5bis dell’art. 64 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96”.

Motivazione

Il decreto legge 50/17 convertito nella legge n. 96/17 ha istituito il fondo per le mense biologiche con una dotazione pari a 4 mln per il 2017, 10 mln per il 2018 e 2019 e 10 mln a decorrere dal 2020 per ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole. A decorrere dal 2020 le risorse del fondo inizialmente previste in 10 mln, sono state ridotte a 5 mln. La proposta emendativa è finalizzata a richiedere il ripristino della somma originariamente stanziata.

SPORT

Aggiungere il seguente articolo
Art. 9-Bis

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

xxx) al comma 9, lettera e) le parole: “limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi” sono sostituite dalle seguenti parole: “per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione”

Motivazione

La proposta di emendamento è motivata dalla necessità di prevedere la possibilità di incentivare interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi di proprietà pubblica, in modo da riqualificare detti impianti a beneficio degli Enti Locali proprietari e ridurre i costi di gestione per le società sportive.

WELFARE

Reddito di cittadinanza

Art. 21

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Al comma 1 lettera c) punto 6) dopo le parole “percettori di RdC residenti”, inserire le seguenti: “tenuti agli obblighi connessi al RdC”.

Motivazione

Si ritiene necessario esplicitare che il numero dei percettori Rdc che dev'essere impiegato nei PUC (pari a 1/3 dei percettori) debba essere calcolato sull'effettiva platea di coloro che sono tenuti agli obblighi.

Art. 21

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Alla lettera d) punto 3) introdurre un'ulteriore modifica al primo periodo del comma 4 così formulata: dopo le parole "requisiti di residenza", aggiungere le seguenti: "ove non rinvenibili in ANPR".

Motivazione

Lo stato di avanzamento attuale raggiunto dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente consente di poter rinvenire i requisiti di residenza direttamente dalla banca dati dell'ANPR per oltre 7.800 comuni. Pertanto la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno resterebbe in capo solo a quei comuni non ancora migrati in ANPR e per i casi di cambi di residenza avvenuti negli ultimi 10 anni.

Art. 21

(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Al comma 1, lettera d), punto 4), comma 4 quater l'ultimo periodo è soppresso.

Motivazione

L'emendamento si propone di abrogare la responsabilità per danno erariale in quanto misura eccessiva rispetto all'intera procedura.

[Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali e di altri operatori sociali anche ai rapporti a tempo indeterminato a valere sul Fondo povertà e sul Fondo Politiche sociali.](#)

Aggiungere il seguente articolo:

"All'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26 riformulare come segue:

200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, il raggiungimento del Livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1 comma 797 della legge 30 dicembre 2020 n.178 definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all'art. 7 comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 e del Fondo politiche sociali di cui all' art.20 della Legge 328 del 2000 attribuite a ciascun ambito

territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali ed altri operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Motivazione

Al fine di garantire la continuità del servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei Comuni, nonché il raggiungimento del livello essenziale di un assistente sociale ogni 5000 abitanti in ogni ambito territoriale individuato dalla Legge di Bilancio 2021, si richiede di consentire agli Ambiti/Comuni, a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà e del Fondo nazionale politiche sociali loro attribuite, di poter effettuare, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, assunzioni anche a tempo indeterminato di assistenti sociali ed altri operatori sociali in ragione della natura strutturale dei suddetti fondi.

Tale previsione aiuterebbe il processo virtuoso volto al rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni che il Legislatore ha voluto stimolare con le previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2021, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 comma 797, cui possono accedere gli Ambiti territoriali che raggiungono il rapporto di 1 assistente sociale a tempo pieno e indeterminato ogni 6.500 abitanti.

Diversi Ambiti territoriali, infatti, pur volendo procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per il raggiungimento della suddetta soglia di accesso ai finanziamenti per il 2022, incontrano impedimenti assunzionali che sarebbero almeno parzialmente superati dalla presente proposta emendativa.

Si propone inoltre l'estensione della deroga anche a valere sul 50% delle risorse del Fondo Politiche sociali in quanto concorrono al raggiungimento del medesimo obiettivo del Fondo Povertà di rafforzamento del servizio sociale professionale, trasversalmente sulle diverse aree di utenza, come previsto dal Piano nazionale politiche sociali.

Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà

Aggiungere il seguente articolo:

Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio economica, all'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1), o per i quali i Servizi Sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.”

Motivazione

In considerazione delle ricadute sociali ed economiche generate dell'emergenza pandemica, la proposta emendativa è finalizzata ad includere negli interventi di contrasto alla povertà finanziati attraverso il Fondo Povertà, persone e famiglie che, pur in condizioni di estrema povertà, spesso equivalenti a quelle dei beneficiari RdC, mancano di requisiti formali per beneficiare del reddito di cittadinanza e degli interventi ad esso connessi.

Incremento di 100 milioni annui sul Fondo Non Autosufficienze

Art. 43

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

“All’articolo 43 comma 10 della legge di bilancio 2022 riformulare come segue:

10. Per le finalità di cui al comma 4, lettere a), b), e c) e di cui al comma 5, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all’art. 21, comma 6, lettera c, del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 200 milioni per l’anno 2022, a euro 300 milioni per l’anno 2023, a euro 350 milioni per l’anno 2024 e a euro 400 milioni a decorrere dal 2025.

Motivazione

Al fine di garantire i servizi socio assistenziali di cui al comma 4, nonché la funzionalità delle equipe integrate di cui al comma 5 dell’art. 43 della Legge di bilancio 2022, composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente, nell’ambito dei PUA presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità, si richiede un ulteriore incremento del Fondo Non Autosufficienze pari a 100 milioni annui.

SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Incremento del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo

Art. 129

(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi per l'Asilo)

All’art. 129 (Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo):

- Prima delle parole “in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan”, aggiungere la parola “anche”
- La cifra “2.000” è sostituita con la seguente: “4.500”
- La cifra “29.981.100” è sostituita con la seguente: “86.322.135”

Motivazione

Le esigenze di posti in accoglienza SAI derivano non solo dalla crisi afghana in atto ma anche dalla consistente ripresa dei flussi migratori, parzialmente interrotti per via della pandemia, con ingressi nel nostro Paese che si registrano sia tramite sbarchi che tramite rotte terrestri. Si ritiene dunque necessario attrezzare e strutturare il sistema di accoglienza nazionale, così come definito dal dl n. 130/2020, con una giusta proporzione tra prima e seconda accoglienza, garantendo il finanziamento di almeno 4.500 nuovi posti nella rete SAI, così come peraltro concordato in sede politica tra ANCI e Ministero dell'Interno. Il relativo incremento della dotazione finanziaria è stato elaborato sulla base della media di costo pro capite pro die applicata dal Ministero dell'Interno.

ENERGIA

Linee Guida per l'installazione degli impianti rinnovabili

**Aggiungere il seguente
Art. 159 bis
(Linee Guida per l'installazione degli impianti rinnovabili)**

1. Al decreto legislativo 387/2003 art. 12 aggiungere il seguente comma 4 bis “La costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, compresi gli interventi di modifica, potenziamento repowering, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nei casi di elevata concentrazione su specifiche superfici e aree territoriali è subordinata alla valutazione degli enti territoriali interessati e alla conformità con gli strumenti di pianificazione locale e regionale”
Oppure in subordine:
“La costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, compresi gli interventi di modifica, potenziamento repowering, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nei casi di elevata concentrazione su specifiche superfici e aree territoriali è subordinata alla verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006”.
2. “In ragione di quanto disposto dal Capo IV dagli art. 30 e seguenti del decreto legge 77/2021 convertito in legge 108/2021, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi connessi alla quota di energia rinnovabile prodotta al 2030 e al 2050, e razionalizzare il complesso insieme di norme sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in particolare relativamente ai procedimenti autorizzativi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto aggiorna le Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

Motivazione

IL Decreto legislativo recante Attuazione della direttiva 2018/2001 (UE) del Parlamento e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (RED2) verrà pubblicato in GU i primi di dicembre, all'interno del quale all'art. 20 si individuano i principi generali per le Aree Idonee. Il comma 8 del decreto è particolarmente critico perché stabilisce che "i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28", con il rischio elevatissimo che si aumentino concentrazioni eccessive. E saranno gli investitori a decidere dove installare gli impianti non il Governo e/o gli enti territoriali.

Sul procedimento amministrativo il riferimento era l'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 (Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) il cui comma 3 che si riporta integralmente è stato modificato dalla legge 120/2021 art. 56 e dalla legge 108/2021 art. 31 quater comma 1:

*3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, **sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.** A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.*

*4. **L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate,** svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.*

PARI OPPORTUNITA'

Art. 37

(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)

Al comma 1 dopo le parole “promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne e adotta” inserire “, sentita la Conferenza Unificata,”

Al comma 9 seconda alinea, dopo le parole “Con decreto del Presidente del Consiglio o l’Autorità politica delegata” inserire le parole “,sentita la Conferenza Unificata,”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a conseguire tra tutti i livelli istituzionali interessati attraverso il passaggio in Conferenza Unificata la più ampia condivisione sui criteri e parametri utili al conseguimento della certificazione di parità di genere e alla realizzazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché il coinvolgimento delle consigliere e dei consiglieri di parità territoriali, quali temi di competenza nonché di diretto e specifico interesse degli enti locali.

Art. 38

(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

Al comma 1 lettera c) nell’inserimento del nuovo comma 2-bis, alla seconda linea, dopo le parole “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata” inserire “, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a conseguire la più ampia condivisione sulla definizione dei compiti della cabina di regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere tra tutti i livelli istituzionali interessati attraverso l'intesa in Conferenza Unificata considerato il fondamentale apporto delle regioni e degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi previsti di governance multilivello necessari per affrontare efficacemente il fenomeno.

Art. 38

(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

Al comma 1 lett. D) nell’inserimento del nuovo comma 3, alla seconda linea, dopo le parole “, alle azioni a titolarità nazionale e regionale” inserire le parole “e locale”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato al riconoscimento dei necessari interventi in capo ai comuni peraltro già previsti all'interno del Piano strategico nazionale contro la violenza di genere. Nelle passate triennalità 2015-2017 e 2018-2020 si è osservato da più parti, anche dalla stessa Corte dei Conti, come l'attuale sistema di erogazione delle risorse comporti inevitabili ritardi e lungaggini che spingono nella direzione di prevedere un canale diretto di interventi sui servizi territoriali.

Art. 38

(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

Al comma 1 lettera d) in conclusione del punto 3, dopo le parole “del presente decreto.” Inserire le parole “3-bis. Le risorse destinate alle azioni degli Enti locali ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente ai Comuni, a partire dai Capoluoghi metropolitani e ai Capoluoghi di provincia, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Unificata tenendo conto del provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 5 bis del presente decreto”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a prevedere le modalità di riparto delle risorse destinandole direttamente ai Comuni secondo un principio di priorità a partire da quelli con dimensione demografica maggiore e poi a cascata, per favorire l'integrazione dei servizi territoriali e la presa in carico delle donne vittime di violenza maschile e per incidere più efficacemente nel sostegno ai servizi comunali e ai centri antiviolenza e case rifugio promossi dagli enti locali in forma singola e associata. Nelle passate triennalità 2015-2017 e 2018-2020 si è osservato da più parti, anche dalla stessa Corte dei Conti, come l'attuale sistema di erogazione delle risorse comporti inevitabili ritardi e lungaggini che spingono nella direzione di prevedere un canale diretto di interventi sui servizi territoriali.

Art. 38

(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire una nuova lettera, e)
e) “All’articolo 5 bis comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 le parole “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” sono sostituite con le parole “Conferenza Unificata”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a far sì che anche sui criteri di riparto previsti dalla norma vi sia il pieno coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali coinvolti considerato il diretto interesse dei Comuni nel riparto di detto Fondo per i servizi territoriali in favore delle donne vittime di violenza.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 125

(Cooperazione allo sviluppo)

Dopo il comma 3 inserire un nuovo comma:

3 bis) all’art.25 comma 1 le parole “e gli enti locali” sono sostituite da “,gli enti locali, ANCI e UPI quali Associazioni degli enti locali”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad allineare il dettato della legge 125/2014 con quanto già previsto all'interno del Testo Unico Enti locali, articolo 272 comma 1, che prevede esplicitamente che l'Anci e l'UPI possano essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a

stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

SICUREZZA, LEGALITA' E POLIZIA LOCALE

Rifinanziamento progettazione

Art. 141 (Rifinanziamento della progettazione)

All'articolo 141 comma 1:

- alla lettera a), dopo le parole “e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031” sono aggiunte le seguenti parole “e dopo le parole “degli edifici pubblici e del patrimonio comunale,” sono aggiunte le seguenti “*ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”
- alla lettera b) dopo le parole “d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente” sono aggiunte le seguenti “*ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”
- dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera “d) al comma 53, lettera c, dopo le parole “e di altre strutture di proprietà dell'ente” sono aggiunte le seguenti “*ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”

Motivazione

La proposta punta a specificare la possibilità di utilizzo delle risorse anche per i beni confiscati alla criminalità organizzata destinati ai Comuni. Si tratta infatti di beni che, spesso, necessitano di ingenti interventi tecnici, amministrativi e di opere di ristrutturazione. I beni si deteriorano nel tempo che intercorre tra il sequestro e la destinazione e, inoltre, vi sono anche casi di beni danneggiati dai clan mafiosi poco prima del sequestro.

Videosorveglianza

Dopo l'articolo 196 è inserito il seguente articolo: Art. 196-bis (Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza)

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata

per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.”

Motivazione

La proposta punta a prevedere anche nel triennio 2023-2025 risorse per i Comuni utili alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza, rientrando tra gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” sottoscritti dal prefetto ed il sindaco, previsti dalla legge n. 48/2017. Ad oggi, infatti, i finanziamenti previsti si fermano all’anno 2022, a fronte di numerose richieste da parte dei Comuni e di un utilizzo sempre più frequente per finalità di prevenzione e di controllo del territorio.

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Fondo Progettazione - Includere anche interventi di forestazione

Art. 141 (Rifinanziamento della progettazione)

Al comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

“0a) Al comma 51 dopo le parole “interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,” sono inserite le parole “, di resilienza e adattamento al cambiamento climatico e di forestazione anche urbana”.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole “b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico” inserire le parole “, di resilienza e adattamento al cambiamento climatico e di forestazione anche urbana”.

Motivazione

Rispetto ai contributi riconosciuti agli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, si chiede siano inerite anche le progettazioni degli interventi di adattamento al cambiamento climatico e quelli di forestazione anche urbana e che questi risultino prioritari nelle assegnazioni. Il solo PNRRR dedica un investimento di 6 miliardi di euro agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica rispetto ad interventi da effettuare nelle aree urbane. Per la forestazione il solo PNRR destina 330 milioni di euro, cui si aggiungono i piani e programmi di livello nazionale regionale che intervengono in questo ambito con risorse significative.

FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Integrare la dotazione finanziaria del fondo regionale di PC per assicurare i servizi territoriali

Aggiungere il seguente articolo
Art. 148 bis
(Fondo regionale protezione civile)

«1 La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è integrata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio »

Motivazione

Nel Codice della protezione Civile del 2018 viene identificata e precisata la "funzione fondamentale" in materia di protezione civile affidata ai Comuni e dalla quale non si può derogare o rinunciare. La norma opera una distinzione fra il ruolo di indirizzo politico dei Sindaci, Autorità di protezione civile, e quello tecnico e amministrativo assegnato alle Strutture organizzative dei Comuni.

Lo svolgimento delle attività di protezione civile è articolato in Ambiti Territoriali, definiti dalle regioni, all'interno dei quali devono essere avviati i "Servizi" territoriali di protezione civile, ai quali i Comuni riuniti negli ambiti potranno anche fare riferimento. Stante l'attuale situazione delle strutture di Protezione civile dei Comuni, povere di mezzi e attrezzature, oltre che di personale, è necessario individuare risorse certe - non previste da PNRR o altri meccanismi di finanziamento - per l'organizzazione dei servizi territoriali di Protezione Civile da promuovere da parte delle Regioni. Si chiede quindi di integrare la dotazione del fondo regionale di PC, per la prima volta finanziato con la presente legge per questo scopo, così da disporre di risorse adeguate.

Fondo Prevenzione Rischio Sismico - Parere in Conferenza Unificata su provvedimenti attuativi

Art. 150.
(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)

Al comma 1, dopo le parole “di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze” inserire le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

Si chiede di prevedere, in analogia con quanto occorso nelle precedenti annualità, che nelle Ordinanze di Protezione Civile che disciplineranno l'utilizzo e la finalizzazione delle risorse destinate alla prevenzione del rischio sismica sia previsto un passaggio di verifica anche con gli Enti territoriali, quali proprietari di numerosi edifici strategici, scuole ecc. cui sono destinate le risorse in parola.

Piano Triennale Anti Incendi Boschivi - Includere anche gli enti territoriali fra i destinatari delle risorse per snellire il procedimento amministrativo

Art. 151.
(Finanziamento del Piano nazionale per la lotta attiva contro gli incendi boschivi)

Alla fine del comma 1 inserire le parole “e agli Enti locali”.

Motivazione

Il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi prevede che diverse azioni siano realizzate anche dagli enti territoriali, che si chiede siano inseriti quali destinatari delle risorse, ciò al fine di snellire il relativo procedimento amministrativo evitando doppi passaggi di assegnazione.

Fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico - Parere in Conferenza Unificata su provvedimenti attuativi

Art. 155.
(Istituzione del Fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico)

Al comma 1 dopo le parole “Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute” inserire le parole “di intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

Si chiede che le sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo istituito per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico siano concertate anche con gli Enti territoriali, quali soggetti preposti all'attuazione di numerose azioni necessarie per l'abbattimento degli inquinanti presenti in atmosfera (almeno per gli ambiti di intervento mobilità sostenibile e riscaldamento civile).

Fondo per l'attuazione dei piani per il controllo della fauna selvatica

Aggiungere il seguente articolo

Art. 157-bis

(Fondo per l'attuazione dei piani per il controllo della fauna selvatica)

1. Ai fini della concreta attuazione dei Piani di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un «Fondo per l'attuazione dei piani per il controllo della fauna selvatica», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.”

Motivazione

Il cinghiale rappresenta un elemento faunistico di grande importanza e problematicità su tutto il territorio italiano, le regioni stanno procedendo alla predisposizione dei piani di contenimento della fauna selvatica che necessitano di un sostegno nella dotazione finanziaria necessaria per la loro effettiva attuazione.

SISMA CENTRO ITALIA

Prezziari materie prime

Art. 149

(Disposizioni in materia di eventi sismici)

All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole “comma 5,” sono inserite le seguenti:

“ovvero sulla base dei prezzi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,”

Motivazione

L'emendamento si rende necessario al fine introdurre la facoltà di utilizzare per il calcolo del computo metrico relativo all'intervento di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato, il prezzo della regione interessata dall'intervento medesimo anche in considerazione della circostanza che vede i prezzi delle quattro regioni del cratere, in via di adozione entro l'anno in corso, maggiormente adeguati.

La norma non presenta profili di onerosità, in quanto è finalizzata a rendere alternativa la possibilità di ricorso al prezzo unico del cratere o a quelli delle quattro Regioni colpite dal sisma.

[Tavolo per finalizzazione risorse PNRR](#)

Art. 149 (Disposizioni in materia di eventi sismici)

All'articolo 149 dopo il comma 9 è inserito il seguente comma: “9-bis. Al fine di individuare le infrastrutture strategiche e gli investimenti necessari da destinare alle aree del terremoto del 2016 nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), alinea 1. del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Tavolo di lavoro composto da un rappresentante del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante della Struttura Commissariale per la ricostruzione, un rappresentante dell’Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

[Estensione agevolazioni superbonus condomini agli aggregati edilizi danneggiati](#)

Art. 9 (Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

All'art. 9, comma 1, lettera d) dopo le parole “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,” aggiungere le seguenti: “nonché per gli interventi

unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,”

Motivazione

Con l'emendamento si propone di applicare la disciplina prevista dal comma 8-bis per i condomini, anche a tutti agli aggregati edilizi danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 1 aprile 2009, costituiti da più edifici, che, in ragione della interconnessione strutturale, necessitano di un intervento edilizio unitario.